Roma, 14 LUGLIO 19999

Ministera

della Marina Mercantile

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

MARITIMO E DEI PORTI

A LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII Sex.

Trot. N. 5171426 Allegati 1

OGGETTO: Utilizzazione di aree demaniali marittime da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato.

CIRCOLARE N. 264

ALLE DIREZIONI MARITTIME

SERIE II

LORO SEDI

TITOLO: Demanio Marittimo

AGLI ENTI PORTUALI

LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare n. 222 in data 29 ottobre 1986 concernente l'oggetto e riferimento in genere ai vari quesiti sollevati dagli Organi in indirizzo in ordine alla applicazione delle direttive contenute nella stessa.

Al riguardo si comunica preliminarmente che sull'intera problematica connessa al diverso regime di utilizzazione delle aree demaniali marittime da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato, scaturente dalla legge 17 maggio 1985, è stato richiesto uno specifico parere del Consiglio di Stato.

Ciò premesso, nelle more dell'appropriata definizione della questione derivante dagli acquisendi supporti consultivi, si ritiene comunque di rappresentare l'opportunità che, al precipuo scopo della interruzione dell'eventuale prescrizione, vengano nel frattempo effettuate all'Ente Ferrovie, previo richiamo all'art. 2943 C.C., le opportune comunicazioni in ordine al versamento dei corrispettivi maturati dal 1° gennaio 1986 per l'utilizzazione delle aree di cui trattasi.

Nell'allegare a titolo esemplificativo un fac-simile delle comunicazioni di cui sopra, si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

26073 AU 3.6.90

Per copia conforme all'originale

CAPITANO DI CORXETTA (CP)

IL MINISTRO F.to VIZZINI

POLN 26073

TUTO POLIGRAPICO E ZECCA DELLO STATI

5 DEM/sb SS uti/29

Ministere/della Marina Mercantile

DIREZIONE GENERALE DEMANIO MARITTIMO E PORTI - DIV. XVII-

FAC-SIMILE

Dall'effettuata disamina da parte del Ministero della Marina Mercantile dell'incidenza dell'avvenuta istituzione, giusta la legge 17 maggio 1985 n. 210, dell'"Ente Ferrovie dello Stato" sulla regolamentazione amministrativa delle aree demaniali marittime utilizzate dalle Ferrovie dello Stato per le proprie finalità istituzionali è emerso che, a decorrere dal l' gennaio 1986, sono venute a cessare le condizioni che legittimavano l'applicazione alle fattispecie di cui trattasi dell'istituto della consegna ex art. 34 Cod. Nav. e 36 Reg. per la Navigazione Marittima.

Quanto precede in stretta correlazione alla ravvisata natura nell'"Ente Ferrovie dello Stato" di ente pubblico che come tale ha assunto nei confronti dello Stato, e ciò a differenza della cessata Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato intestataria dei relativi verbali, una sua precisa individualità giuridica preclusiva quindi della sua qualificazione come articolazione diretta dello Stato stesso.

Dalla sopra delineata esclusione dell'istituto della consegna e dalla conseguente riconducibilità delle utilizzazioni in discorso al regime concessorio e ciò con le connesse implicazioni ne consegue che da parte di codesto Ente risultano dovuti - salva diversa indicazione del Consiglio di Stato a cui è stato posto un quesito in materia - dalla succitata data del 1° gennaio 1986, i canoni concernenti le seguenti aree demaniali marittime e di cui rispettivamente ai verbali di consegna...:

Di tali canoni si richiede il pagamento, salva la determinazione della somma dovuta, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2943 Cod. Civ.

DEM/ca ffss/25

D POLIZIRANCO E ZECCA DELLO BTATO - B